

Causa C-29/05 P

**Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)**

contro

Kaul GmbH

«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Marchio comunitario — Opposizione — Deduzione di fatti e prove nuovi a sostegno di un ricorso proposto dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI»

Conclusioni dell'avvocato generale E. Sharpston, presentate il 26 ottobre 2006 I - 2215

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 13 marzo 2007 I - 2243

Massime della sentenza

*Marchio comunitario — Procedimento di ricorso
(Regolamento del Consiglio n. 40/94, artt. 59 e 74, n. 2)*

Quando è investita di un ricorso contro una decisione di rigetto di un'opposizione alla registrazione di un segno come marchio comunitario, la commissione di ricorso gode di un potere discrezionale per decidere, salvo motivare la sua decisione al riguardo, se sia necessario o meno tener conto, ai fini della decisione che deve emettere, dei fatti o delle prove che la parte che ha proposto opposizione presenta, per la prima volta, nella memoria depositata a sostegno del suo ricorso, di modo che, da una parte, essa non è necessariamente tenuta a prendere in considerazione tali fatti e prove e, dall'altra, la presa in considerazione dei detti fatti e delle dette prove non può essere esclusa d'ufficio.

Infatti, in primo luogo, risulta dal testo dell'art. 74, n. 2, del regolamento n. 40/94 sul marchio comunitario, secondo il quale l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) può non tener conto dei fatti che non sono stati invocati o delle prove che non sono state presentate in tempo utile dalle parti, che, come regola generale e salvo disposizione contraria, la deduzione di fatti e di prove ad opera delle parti rimane possibile dopo la scadenza dei termini ai quali si trova subordinata una tale deduzione in applicazione delle disposizioni del regolamento n. 40/94 e che non è affatto proibito per l'Ufficio tenere conto di fatti e prove così tardivamente dedotti o prodotti. Tuttavia,

risulta altresì da detto testo che una tale deduzione o produzione tardiva di fatti e di prove non è tale da conferire alla parte che vi procede un diritto incondizionato a che tali fatti o prove siano presi in considerazione dall'Ufficio.

In secondo luogo, nessuna ragione di principio connessa alla natura del procedimento che si svolge dinanzi alla commissione di ricorso o alla competenza di tale organo esclude che, per statuire sul ricorso con cui è stata adita, la detta commissione prenda in considerazione fatti o prove dedotti per la prima volta allo stadio di tale ricorso.

In terzo luogo, l'art. 59 del regolamento n. 40/94, che precisa le condizioni di proposizione di un ricorso dinanzi alla commissione di ricorso, non può essere interpretato nel senso che esso offre all'autore di un ricorso del genere un nuovo termine per la presentazione di fatti e di prove a sostegno della propria opposizione, di modo che tali fatti e prove non possono essere considerati prodotti «in tempo utile» ai sensi dell'art. 74, n. 2, del regolamento.

(v. punti 41-43, 49, 60-62, 64, 67-68)